

CORECOM **VALLE D'AOSTA**

# RELAZIONE ANNUALE 2009

---

L'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMITATO REGIONALE  
PER LE COMUNICAZIONI VALLE D'AOSTA

Marzo 2010

## Indice

---

❖ **COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

❖ **STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO**

---

---

### RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2009

---

<b>Premessa.....</b>	<b>p. 4</b>
<b>CAPITOLO 1: Funzioni proprie.....</b>	<b>p. 6</b>
<b>CAPITOLO 2: Il tentativo obbligatorio di conciliazione: Rapporto 2009</b>	<b>p. 15</b>
<b>CAPITOLO 3: Relazioni Istituzionali.....</b>	<b>p. 47</b>
<b>CAPITOLO 4: Attività di consulenza.....</b>	<b>p. 50</b>
<b>CAPITOLO 5: Cronologia 2009.....</b>	<b>p. 58</b>
<b>CAPITOLO 6: Altre iniziative in materia di comunicazione</b>	<b>p. 61</b>
<b>CAPITOLO 7: Struttura operativa del CoReCom.....</b>	<b>p. 66</b>
<b>CAPITOLO 8: Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26</b>	<b>p. 69</b>



CORECOM **VALLE D'AOSTA**

***Presidente:***

Corrado BELLORA

***Vice Presidente:***

Albino IMPERIAL

***Componenti:***

Nadia BIASIOL

Roberto MIRTETO

Silvio TRIONE

**STRUTTURA OPERATIVA SERVIZIO CORECOM**

***Responsabile/Conciliatore:***

Francesco CIAVATTONI

***Segreteria del Comitato:***

Veronica TREVISAN

***Sportello Conciliazioni:***

*Katiuscia COLELLA, Rossella VICHI*

***Monitoraggio e Vigilanza:***

Elisa PAGANI

La sede del CoReCom è ad Aosta  
presso il Castello di Montfleury  
Via Piccolo San Bernardo, 39

Tel. (+39) 0165/555.135/554.107

Fax: (+39) 0165/551.897 (Sportello Conciliazioni)

Fax: (+39) 0165/555.362 (Segreteria Comitato)

[www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it)

[info@corecomvda.it](mailto:info@corecomvda.it)

Orario di apertura al pubblico:  
martedì e giovedì ore 9.00 – 12.00

## *PREMESSA*

---

*CORRADO BELLORA - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA*

---

La presente relazione, considerata la natura legislativa composita del CoReCom, è suddivisa in più sezioni, seguendo una ripartizione che tiene conto delle funzioni proprie, di quelle delegate, di quelle di consulenza e delle iniziative di diffusione e approfondimento di alcune tematiche che caratterizzano in modo particolare la cultura dell'informazione e della comunicazione.

Nel corso del 2009, l'attività del Comitato ha avuto priorità e tematiche in parte diverse rispetto a quelle del 2008.

Invero, a fronte di una continuità delle problematiche relative alle funzioni delegate - e, in particolare, alla gestione dei tentativi di conciliazione delle controversie con i gestori delle imprese telefoniche, in continuo aumento - vi è stato un calo della attività relativa al controllo della parità di accesso ai mezzi di informazione (c.d. par condicio), a cagione della scarsità di consultazioni elettorali, soprattutto se paragonate a quelle dell'anno precedente.

Per converso, particolare attenzione è stata dedicata al passaggio al digitale terrestre su tutto il territorio regionale, con il cosiddetto "switch off" della TV analogica.

I problemi legati alla scarsità di personale del CoReCom hanno determinato, da parte del Comitato, una attività inferiore rispetto alle intenzioni dei propri componenti.

Tuttavia, l'assegnazione di una persona in più a tempo indeterminato (sulle due richieste) e l'arrivo di una persona in più a tempo determinato ha permesso un certo miglioramento dei servizi, in particolare in materia di conciliazioni e monitoraggio.

Certamente, la situazione è lungi dal definirsi ottimale, in quanto la scarsità di personale e di risorse determina una serie di difficoltà nello svolgimento delle delicate funzioni del CoReCom, nonostante il profondo impegno personale del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri.

## **CAPITOLO 1 - FUNZIONI PROPRIE**

---

*FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA*

*CORECOM VALLE D'AOSTA*

---

### *❖ Il monitoraggio delle programmazioni radiotelevisive*

Ai sensi dell'art. 18 della L.r. 18 aprile 2008, n. 11 "Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale" è assegnata al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom) una specifica funzione di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul pluralismo politico nei media locali.

La norma prevede il monitoraggio circa la presenza delle sole forze politiche rappresentate in Consiglio regionale e la presentazione di una relazione annuale alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.

A seguito dell'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato (sulle 2 richieste) da poter destinare a tale attività, dal mese di agosto 2009 a dicembre 2009 il Servizio del CoReCom ha eseguito il monitoraggio dell'informazione televisiva regionale prendendo in esame i notiziari delle tre emittenti a diffusione regionale.

Il monitoraggio è stato svolto sulla base di una scheda di rilevazione creata ad hoc che, oltre alla rilevazione dei dati "anagrafici" del tg prevede una codifica rispetto alla tipologia della notizia oltre che una breve sintesi della stessa.

Di ciascuna forza politica viene quindi conteggiato, in minuti e secondi, il tempo di notizia, il tempo di parola che sommati danno il tempo di antenna. In più, nel campo "note",

sono indicati le semplici citazioni (di partiti e/o esponenti degli stessi) nominati nel corso di brevi servizi giornalistici e quindi non appartenenti alle precedenti categorie elencate.

I dati delle singole schede vengono quindi inseriti in un database sul quale vengono poi effettuate le operazioni di analisi dei dati raccolti.

Per alcune ragioni dovute al limitato personale da poter destinare all'attività e anche per criteri di fasce di maggior ascolto, rispetto alla totalità dei notiziari giornalieri di ciascuna emittente sono state prese in considerazione tutte le edizioni con una cadenza determinata dalla necessità statistica di comprendere tutte le varie possibilità rispetto al mandato stabilito dalla norma di legge.

Pertanto per ciascuna emittente e per tutte contemporaneamente (in determinate settimane), sono stati monitorati i seguenti periodi:

1. settimana di pausa dei lavori del Consiglio regionale;
2. settimana nella quale si riunisce il Consiglio regionale;
3. settimana che precede la riunione del Consiglio regionale;
4. settimana che segue la riunione del Consiglio regionale;
5. settimana che precede/segue la riunione del Consiglio regionale;

In sostanza, nel periodo oggetto del presente monitoraggio (Agosto 2009/Dicembre 2009), tutte le emittenti a diffusione regionale sono state oggetto di rilevazione, per quanto riguarda le edizioni dei notiziari, con identico "trattamento" statistico con l'evidente fine di uniformare, per quanto possibile, i vari dati in nostro possesso.



Come già sottolineato precedentemente i risultati del monitoraggio saranno inviati alla Commissione consiliare competente in materia di comunicazione per la valutazione dell'analisi svolta.

❖ *I Programmi dell'accesso 2009*

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it) nella sezione "Programmi dell'accesso".

❖ *Graduatoria per i contributi alle emittenti televisive locali ex D.M: 292/2004.*

Il CoReCom svolge il fondamentale compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti delle emittenti televisive locali che presentano domanda per beneficiare del contributo annuale oltre che di predisporre la graduatoria per la ripartizione del contributo stesso tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella del relativo Regolamento e del bando annuale pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico

GRADUATORIA ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009

EMITTENTI TELEVISIVE	MEDIA FATTURATI 2006-2008	PUNTEGGIO MEDIA FATTURATI	PUNTEGGIO PERSONALE DIPENDENTE	TOTALE
1. Video Record S.p.A. (Rete Saint Vincent)	€ 168.393,00	200	75	275
2. Sediv S.p.A. (Studio Nord)	€ 25.675,00	30,49	75	105,49
3. Canale Italia 2	€ 45.591,00	54,15	7,50	61,65
4. Editrice 21 S.p.A.(E21 Network)	€ 14.730,00	17,49	15	32,49

❖ *Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC).*

Le risultanze di questa attività sono consultabili sul sito internet del CoReCom - [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it) - alla pagina "Registro regionale delle imprese di comunicazione".

❖ *Par condicio - Tutela dei minori*

Nel 2009, a parte il periodo dedicato alle Elezioni Europee, il CoReCom ha dovuto ancora occuparsi di alcune situazioni che si rifacevano alle consultazioni regionali del 2008. In modo particolare si sono concluse nel 2009 le istruttorie sugli adempimenti previsti dalla legge elettorale regionale per le testate giornalistiche che hanno ospitato inserti pubblicitari di liste o di candidati.

Il CoReCom ha rilevato alcune inadempienze circa gli obblighi degli editori di segnalare quanto incassato dai committenti la pubblicità elettorale ed ha quindi trasmesso gli atti istruttori al preposto organo di garanzia elettorale istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale che ha successivamente provveduto a comminare le prescritte sanzioni.

Per quanto concerne la materia della vigilanza in periodo elettorale, siamo stati presenti ad alcune iniziative organizzate dai CoReCom di altre regioni per dibattere sulle problematiche della *par condicio*. A Venezia nel mese di maggio, in un convegno alla quale hanno partecipato personale dell'AGCOM e dei CoReCom si è toccato soprattutto l'aspetto della comunicazione istituzionale nel periodo elettorale, con il non sempre facile confine tra quella che è una comunicazione ex art. 9 della L. 28/2000 e la comunicazione politica. Dal dibattito è comunque emerso che le norme oggi trovano applicazione solo nelle

trasmissioni radio-televisive, mentre sul web ancora non esistono regole. E da varie parti si è invocato l'intervento del legislatore per rendere omogeneo il trattamento della materia.

L'attività del Co.Re.Com si è poi esplicitata anche nella formulazione di pareri su diverse materie sempre riguardanti la comunicazione. Così vari incontri sono avvenuti con organi del Consiglio Regionale, tra cui la Presidenza, sulla delicata materia di un canale TV digitale informativo che in qualche modo facesse capo allo stesso Consiglio Regionale, senza incorrere nei divieti previsti dalla normativa vigente.

Alla Presidenza della Regione è stato fornito, come ogni anno, un parere sull'applicazione dell'accordo RAI-Governo per le trasmissioni in lingua francese sia dei telegiornali regionali che dei programmi di RAI VdA, con una situazione che pare migliorare di anno in anno.

L'auspicio più volte evidenziato dal CoReCom nel corso anche di precedenti Relazioni annuali è che la Regione Valle d'Aosta non figuri in questo accordo solo come organo consultivo, ma ne diventi una delle parti a pieno titolo.

Da ultimo dobbiamo ricordare le istruttorie svolte sulle segnalazioni che ci sono pervenute dell'associazione AI@RT - Associazione Spettatori Onlus di Torino, per alcune trasmissioni televisive che avrebbero violato le norme sulla tutela dei minori. Sui 26 casi segnalati a carico dell'emittente Studio Nord che ha sede in Valle d'Aosta. Il CoReCom ha svolto la sua istruttoria trasferendo poi gli esiti all'attenzione del competente dipartimento

dell'AGCOM per la valutazione e la determinazione di eventuali sanzioni.

***CAPITOLO 2: IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE  
TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE  
D'AOSTA - RAPPORTO 2009***

---

*FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA*

*CORECOM VALLE D'AOSTA/CONCILIATORE*

---

***PREMESSA***

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.



Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it), nella sezione "Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

Questo rapporto, che comprende l'attività svolta nel 2009, vuole essere anche un momento di riflessione dopo cinque anni (considerando il 2004 anno sperimentale) di intensa attività e soprattutto uno strumento statistico per comprendere l'entità del fenomeno "conciliazione" nella realtà valdostana seppur legato al solo ambito delle telecomunicazioni.

**N.B.:** Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo della Delibera 173/07/CONS - Allegato A - concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

## Articolo 2


### Ambito di applicazione

*1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.*

All'articolo 1 del Regolamento l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:

Conciliazioni 2009 – Tipologia utenti



Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte o le aziende in particolare quelle che, per numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare telefonia fissa, utilizzo di internet e cellulari cosiddetti “aziendali”.


Corre l’obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l’obbligo di essere assistiti da un legale piuttosto che da un’associazione dei consumatori.

Nel caso intendano intendono essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell’ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2009 sono state inoltrate allo Sportello conciliazioni 259 istanze (+32 rispetto al 2008) con un numero di udienze pari a 234 (+7 rispetto al 2008). La disparità dei due dati dipende naturalmente dal fatto che le ultime istanze presentate nel mese di dicembre sono state inserite nelle udienze a partire dal mese di gennaio 2010.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il crescente numero di istanze dal 2004 al 2009.

Istanze conciliative 2004\_2009




Un ottimo risultato é stato raggiunto nel corso del 2009 per quanto concerne la durata del procedimento conciliativo.

Per la prima volta nel corso degli ultimi anni ad un aumento delle istanze presentate rispetto all'anno precedente non corrisponde un aumento della durata media del procedimento.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), grazie all'istituzione di un ufficio dedicato e alla collaborazione nella

gestione delle pratiche avviata con i maggiori operatori di telefonia, nel corso del 2009 siamo riusciti a ridurre a 70 gg. (-12 gg. rispetto al 2008) la durata media complessiva del procedimento considerando, nel dato, anche i rinvii delle udienze richiesti dalle parti.

Vediamo nel grafico successivo la rappresentazione di questi dati dal 2004 al 2009:



Questo importante risultato raggiunto, nonostante il sopra citato aumento annuale delle istanze, va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunta che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che il personale destinato allo Sportello conciliazioni (così come le unità impiegate in altre funzioni proprie e delegate) è a tempo determinato quindi con contratti di durata massima di 9 mesi. Tale situazione di precarietà implica che alla scadenza dei contratti in essere non è automatico il rinnovo dello stesso personale presso la struttura operativa del CoReCom in quanto la riassunzione dipende da vari fattori alquanto aleatori: dalla volontà di ciascun dipendente di poter eventualmente proseguire l'incarico e soprattutto dalla posizione di ciascuna persona rispetto alla relativa graduatoria al momento in cui viene richiesta la copertura dei posti individuati dal Comitato.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico e con i servizi legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario riprendere ogni nove mesi circa un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento dei compiti del CoReCom o le funzioni delegate. E tutto ciò potrebbe influire sugli ottimi risultati recentemente raggiunti e più volte evidenziati nella presente relazione annuale.

La materia è oggetto di valutazione approfondita tra il Comitato e gli Organi regionali competenti ai quali spettano le decisioni in merito.

## Articolo 5

*Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio*

1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

2. ...omissis...

3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.


8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.



Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti (sovente sufficiente a far sì che il gestore riattivi il servizio sospeso) che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.

La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2009 e i relativi esiti:



Come si può notare nella maggior parte dei casi (24 su 32) è stato sufficiente avviare la prima fase del procedimento per ottenere, da parte dei gestori, la riattivazione del servizio sospeso sino al termine della procedura conciliativa.

In un solo caso, nel corso del 2009, il CoReCom ha dovuto trasmettere alla competente Direzione dell'Agcom un provvedimento di ripristino non ottemperato dal gestore per la valutazione delle eventuali sanzioni da comminare.

*Articolo 12**Esito della conciliazione*

*1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.*

*2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.*


*3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento..*

*4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.*

Nel corso del 2009 i verbali di accordo sono stati 59 ai quali bisogna aggiungere i 70 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale complessivo di 129 (+29 rispetto al 2008).

I verbali negativi ammontano a 48 (-9 rispetto al 2008) mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 49 (+7 rispetto al 2008).

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi degli esiti riferiti alle udienze 2009:



Ad un primo esame dei dati la percentuale degli accordi positivi può sembrare piuttosto contenuta rispetto alla totalità delle istanze presentate ma se uniamo le percentuali dei verbali di accordo con il riferimento statistico degli accordi pre-udienza si arriva ben oltre la metà dei casi affrontati (57%) contro il 21% di esito negativo mentre il 22% riferito alla mancata comparizione delle parti in udienza rimane dato a sé considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione.

Prima di rappresentare i dati riferiti ad ogni singolo gestore è necessario chiarire la genesi degli accordi pre-udienza considerato anche l'aumento consistente di questa tipologia non solo presso questo CoReCom ma oramai a livello nazionale.

Fermo restando che, per quanto concerne l'aspetto amministrativo a carico della struttura operativa del CoReCom nulla cambia in ordine ai carichi di lavoro riferibili all'istruttoria e al procedimento, l'accordo pre-udienza (o transattivo) permette al ricorrente di usufruire di una proposta di composizione bonaria della controversia formulata dal gestore prima dell'udienza fissata per la conciliazione.

Le ragioni per cui il gestore, una volta reso partecipe del fatto che esiste una richiesta di conciliazione per una controversia nei suoi confronti, abbia tutto l'interesse ad agire in tal senso proponendo una soluzione di questo genere sono abbastanza evidenti. Dal lato organizzativo/logistico non è obbligato a presenziare ad una o più udienze di conciliazione magari fuori sede; dall'altra ha più probabilità di "trattenere" il cliente proponendo, prima di arrivare all'udienza stessa, un'offerta vantaggiosa per entrambe le parti.

In tal senso la struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta ha stabilito una procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative con la maggior parte dei gestori operanti sul nostro mercato. Infatti ogni fine settimana ciascun operatore riceve tramite mail la comunicazione delle istanze settimanali giacenti in attesa di essere convocate. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., le indebite sospensioni delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza (si vedano i dati 2009 - tabella a pag. 24);
- si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con anticipo

gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza;

Naturalmente gli istanti sono assolutamente liberi di valutare in modo positivo o negativo le proposte e, di conseguenza, decidere in piena autonomia se accettarle o meno; nel secondo caso si procederà tramite udienza con la verbalizzazione di un accordo, di un mancato accordo o di una mancata comparizione nel caso in cui il gestore non sia presente.


*Analisi*

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, se escludiamo la costante presenza di Telecom Italia/Tim e H3G, si conferma per l'ennesimo anno la tendenza di altri gestori a non presenziare alle udienze anche se, rispetto al passato, Vodafone, Opitel/Tele2 e Fastweb hanno adottato con regolarità la predisposizione e la trasmissione prima dell'udienza degli accordi transattivi. Scarsi risultati, da questo punto di vista, sono stati ottenuti con Wind (dove prevalgono ancora le mancate comparizioni sul totale delle istanze); totalmente negativo è invece il saldo di Tiscali che, oltre a non presenziare mai alle udienze, non risponde neanche alle comunicazioni legate alla gestione delle conciliazioni. Per gli altri gestori di servizi, come si evince dalle successive tabelle, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle istanze si noti il netto calo delle controversie con il gestore Telecom/Tim con un corrispondente aumento delle soluzioni positive mentre sono in crescita le istanze con tutti gli altri gestori essendosi allargata ulteriormente la possibilità di offrire soluzioni a privati e aziende nell'ambito della telefonia fissa, mobile e nella connessione a servizi d'impresa.

## TELECOM ITALIA S.p.A.

Anno	Istanze presentate
2008	143
2009	83
Tot.	<b>-60</b>




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	50%
2009	73%
Tot.	<b>+23%</b>



## TIM S.p.A.

Anno	Istanze presentate
2008	20
2009	19
Tot.	-1




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	35%
2009	61%
Tot.	+26%

## H3G S.p.A. \*

Anno	Istanze presentate
------	--------------------

2008	10
2009	29
Tot.	<b>+19</b>




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	30% (solo pre-udienza)
2009	57%
Tot.	<b>+27%</b>

\* Nel 2008 questo gestore non presenziava alle udienze

## VODAFONE OMNITEL NV \*

Anno	Istanze presentate
2008	13
2009	31
Tot.	<b>+18</b>




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	15% (solo pre-udienza)
2009	63%
Tot.	<b>+48%</b>

\* Nel 2008 questo gestore non presenziava alle udienze

## OPITEL TELE2 \*

Anno	Istanze presentate
2008	13
2009	31
<b>Tot.</b>	<b>+18</b>




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	8% (solo pre-udienza)
2009	50%
<b>Tot.</b>	<b>+42%</b>

\* Nel 2008 questo gestore non presenziava alle udienze

## FASTWEB S.p.A. \*

Anno	Istanze presentate
2008	12
2009	22
Tot.	<b>+10</b>




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	33% (solo pre-udienza)
2009	41% (solo pre-udienza)
Tot.	<b>+8%</b>

\* Gestore che non presenzia alle udienze

## WIND INFOSTRADA S.p.A. \*

Anno	Istanze presentate
2008	6
2009	13
Tot.	<b>+7</b>




Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	66% (solo pre-udienza)
2009	33% (solo pre-udienza)
Tot.	<b>-33%</b>

\* Gestore che non presenzia alle udienze

WIND TELECOMUNICAZIONI (Telefonia mobile) S.p.A. \*

Anno	Istanze presentate
2008	9
2009	15
Tot.	<b>+6</b>



Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	22% (solo pre-udienza)
2009	20% (solo pre-udienza)
Tot.	<b>-2%</b>

\* Gestore che non presenzia alle udienze

## TISCALI S.p.A. \*\*

Anno	Istanze presentate
2008	1
2009	3
Tot.	<b>+2</b>

Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	0%
2009	0%
Tot.	<b>0%</b>

\*\* Gestore che non presenta e non trasmette alcuna proposta di accordo pre-udienza

-----

## BT ITALIA S.p.A. \*

Anno	Istanze presentate
2008	1
2009	1
Tot.	<b>+0</b>



Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	0%
2009	100% (solo pre-udienza)
Tot.	+100%

\* Gestore che non presenzia alle udienze

-----

### DAHLIA TV \*\*

Anno	Istanze presentate
2008	0
2009	1
Tot.	+1

Anno	% Accordi (Verbale+Pre-udienza)
2008	-%
2009	0%
Tot.	-100%

\*\* Gestore che non presenzia e non trasmette alcuna proposta di accordo pre-udienza

## TIPOLOGIA DELLE ISTANZE e VALORE ECONOMICO MEDIO

A)

TIPOLOGIA	%
Addebiti non riconosciuti sul traffico telefonico	34%
Inadempimenti contrattuali	16%
Conessioni Internet	24%
Addebiti di servizi non richiesti	13%
Portabilità del numero fisso	6%
Portabilità del numero mobile	2%
Altro	5%
TOT	100%

B)

Anno	Valore economico medio conciliazioni
2008	€. 524,14
2009	€. 694,06
Diff.	+€. 169,92

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A emerge un dato comune a tutti i gestori: la scarsa affidabilità e/o professionalità dei *call centers* ai quali tutti gli operatori di servizi di telecomunicazioni si sono affidati per la gestione dei contatti con i clienti. Questa caratteristica negativa è sovente la causa principale che innesca il meccanismo della controversia peraltro su problematiche che sovente risultano, nel corso delle udienze, risolvibili in breve tempo.

Pur occupando la prima posizione della tabella appare in netto calo (rispetto al 2008) la percentuale di casistica relativa agli addebiti in fattura di traffico telefonico non riconosciuto e ciò grazie alla normativa regolatoria posta in essere da AGCOM sul blocco selettivo di chiamata (cfr. Delib. AGCOM 348/08/CONS).

In aumento costante sono invece le problematiche che investono le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. In particolare, le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number portability che elevano sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

*Conclusioni*

Perché conciliare? Molti credo si siano posti questa domanda da quando nel 2004 si sono aperte le porte del CoReCom per l'espletamento di questa attività. Innanzitutto per una ragione sia pratica che economica: se non esistesse questa possibilità le parti in causa, con il ricorso alla giustizia ordinaria, dovrebbero affrontare almeno tre gradi di giudizio con notevole perdita di tempo, denaro e con il rischio di perdere la causa civile dovendo poi corrispondere alla controparte le somme oggetto della controversia oltre che le spese giudiziali. Certo, come alcuni utenti ci dicono quando presentano istanza: "...lo faccio ma so già che vince sempre il più forte..." (salvo poi ricredersi dopo l'udienza conciliativa), il gestore, dall'alto della sua potenza economica sembra il soggetto meno vulnerabile e quindi portato per definizione ad essere "arrogante e indisponente".

In verità, la storia recente ci ha insegnato che ultimamente alcuni tra i maggiori gestori nazionali di servizi di telecomunicazioni hanno cambiato la loro politica nei confronti dei clienti. Laddove vi sia anche solo un piccolo spiraglio per giungere ad una composizione bonaria del contenzioso oggi "si cerca" l'accordo anche e soprattutto in un'ottica di "fidelizzazione" del cliente che, in questo caso soddisfatto dall'esito positivo, non pensa, nella maggior parte dei casi, al cambio di operatore.

Tuttavia è chiaro che molta strada deve essere fatta dal punto di vista della gestione delle disfunzioni segnalate dai

clienti e gestite per il tramite dei *call center* che, come è stato detto nelle pagine precedenti, non sono ancora uno strumento efficace di soluzione delle problematiche anzi sovente esasperano l'utente.

Quindi, visti i tempi medi del procedimento affidato ai CoReCom, si può dire che lo strumento conciliativo funziona e addirittura laddove lo stesso CoReCom ha recepito la seconda delega della definizione in secondo grado della controversia (prima di esclusiva competenza AGCOM), l'utente privato, la ditta, l'ente pubblico ecc. se non hanno conciliato nella prima fase, possono concludere l'iter ottenendo una decisione definitiva del contenzioso, senza doversi spostare di sede, in meno di un anno.

Tornando alla nostra Regione, dal 2004 ad oggi le udienze complessive sono state ben 672 (che suddivise per la popolazione interessata dalle varie tipologie di telecomunicazioni dà un rapporto di quasi 1:1) e oramai possiamo dire che qualche migliaio di residenti ha usufruito, nel corso di questi anni, non solo del servizio conciliazioni messo a disposizione dal CoReCom Valle d'Aosta ma anche di utili consigli che sovente hanno evitato dei contenziosi grazie all'impegno professionale di tutti dipendenti che si sono succeduti nel corso degli anni e alle risorse economiche che l'Amministrazione regionale ha investito su questo progetto dopo aver firmato la delega di funzioni nel dicembre 2003.

Rimane ancora irrisolto un problema non di poco conto: ovvero quello di trasformare le attuali unità di personale a tempo determinato in risorse a tempo indeterminato (*vd. supra pagg. 26\_27*) da impiegare nell'attività di Sportello conciliativo

e in udienza. L'attuale precarietà infatti, non consente di pianificare al meglio le attività connesse e soprattutto di organizzare al meglio la formazione professionale considerata l'assoluta particolarità delle funzioni da svolgere che sono legate alla necessità di avere comunque una base di diritto civile, di conoscere le norme regolatorie, di essere sempre aggiornati sul mercato economico e delle offerte in materia di telecomunicazioni e non ultima, la capacità di "saper ascoltare" le persone.

### *Diritto di rettifica/ Sondaggi*

Sulle queste due funzioni ovvero l'istruzione e applicazione in materia di esercizio del diritto di rettifica ex. l. n. 223/1990 e la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non vi sono dati significativi per assenza di segnalazioni fondate e pertinenti.

### ***CAPITOLO 3: RELAZIONI ISTITUZIONALI***

---

*CORRADO BELLORA - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA*

---

#### *Coordinamento Nazionale dei CoReCom*

Il Presidente del Comitato ha partecipato con piena regolarità alle riunioni della Coordinamento Nazionale dei CoReCom, che si sono svolte con cadenza quasi mensile in Roma e in altre città italiane.

Nel dettaglio, il Presidente è stato presente a tutte le riunioni.

L'attività di partecipazione del Presidente è stata estremamente utile, specie in considerazione del fatto che, nel corso del 2009, la Valle d'Aosta è stata la seconda regione italiana (dopo la Sardegna) a essere interessata dal passaggio integrale dal sistema televisivo analogico a quello digitale e, pertanto, il confronto con le altre regioni italiane è stato quantomai utile.

Dopo l'interessantissima esperienza vissuta come membro del direttivo e Vice Presidente nazionale dei CoReCom, il Presidente ha deciso di non ripresentare la propria candidatura per un ulteriore periodo, in un'ottica di completo rinnovamento del direttivo che ha permesso un pieno ricambio di tutti i suoi componenti.

Ciò non ha impedito una partecipazione comunque molto assidua all'attività nazionale, anche alla luce degli ottimi rapporti personali e istituzionali ormai instaurati con i Presidenti degli altri CoReCom.



## *Rapporti con l'Autorità Garante per le Comunicazioni*

L'assidua partecipazione del Presidente alle riunioni del Coordinamento nazionale in Roma ha permesso di rinsaldare e curare i rapporti con l'Autorità Garante per le Comunicazioni.

Al riguardo, particolare attenzione è stata posta nel senso di una operatività in sinergia con l'AGCOM, finalizzata a favorire interpretazioni comuni, specie in sede di applicazione della normativa sulla c.d. "*par condicio*", al fine di evitare dicotomie e divaricazioni ermeneutiche potenzialmente dannose in sede di applicazione della suddetta normativa.

In generale, i rapporti con l'Autorità, anche grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Struttura operativa del Comitato e dal suo Responsabile Francesco Ciavattone, appaiono assidui e correttamente impostati.

La principale problematica relativa ai rapporti con L'AGCOM è stata quella relativa alla possibile assunzione delle nuove deleghe previste dal nuovo accordo quadro siglato in data 4 dicembre 2008 tra l'AGCOM, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali delle Province Autonome.

Va subito sottolineato che, a cagione dei problemi di personale più volte sottolineati, il CoReCom Valle d'Aosta si troverebbe comunque nell'impossibilità oggettiva di assumere le nuove deleghe previste dal suddetto accordo quadro.

La circostanza è stata più volte segnalata dal Presidente Bellora sia in sede di tavolo tecnico, sia al proprio Presidente del Consiglio Regionale, sia alla Conferenza dei Presidenti dei

Consigli Regionali, in occasione dell'approvazione delle tabelle di ripartizione dei fondi AGCOM alle varie regioni.

Recentemente, in data 30 novembre 2009, una comunicazione ufficiale a firma del Presidente del Consiglio - inviata ai Presidenti dell'AGCOM, della Regione e del Corecom - ha formalizzato la volontà politica di non assumere, al momento, le suddette deleghe, ratificando quella che, nei fatti, era un'impossibilità sostanziale.

Ci si augura che questa impossibilità di assumere le nuove deleghe, in alcun modo dipendente dalla volontà del Comitato, non comporti un peggioramento del rapporto con l'Authority, anche se sin d'ora non è difficile immaginare che, rispetto ad altre regioni che, a cagione della loro maggiore disponibilità di personale, hanno già fatto sapere che assumeranno le nuove deleghe, certamente il rapporto con il referente nazionale sarà svantaggiato.

Del resto, pensare di assumere le nuove deleghe con la attuale situazione di personale e di risorse (e con le risibili risorse riservate dall'AGCOM alle piccole regioni in forza dell'accordo quadro) sarebbe davvero impensabile, e porterebbe a situazioni di assoluto disservizio.

## **CAPITOLO 4: ATTIVITA' DI CONSULENZA**

---

ALBINO IMPERIAL - VICE PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

---

❖ *Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della Valle d'Aosta*

*(Art. 12, comma 2 l.r. n. 26/2001)*

*“Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale”.*

Ai sensi del trattato di Lisbona, firmato nel dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, quest'ultima rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

L'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adottata nel 2000, sancisce il rispetto della diversità linguistica da parte dell'UE, mentre l'articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla lingua. Il rispetto della diversità linguistica costituisce un valore fondamentale dell'UE, alla stessa stregua del rispetto per l'individuo, dell'apertura alle altre culture e della tolleranza. Questo principio si applica non soltanto alle 23 lingue ufficiali dell'UE, ma anche alle numerose lingue regionali e minoritarie parlate da ampie fasce della popolazione. Ed è appunto questa molteplicità che fa dell'Unione

europea quello che è: non un amalgama in cui le differenze verrebbero annullate, ma un luogo dove è possibile esaltare la diversità come fonte di ricchezza.

### *Premessa*

Insieme alle 23 lingue ufficiali, esiste dunque nei 27 stati membri un vero e proprio mosaico di lingue minoritarie riconosciuto dalla legislazione europea e fatta propria da quella italiana<sup>1</sup>. L'Europa dei 12 aveva recensito 48 comunità linguistiche; nel nuovo assetto degli Stati membri sono stati individuati oltre 90 gruppi minoritari che si possono distinguere dal punto di vista linguistico.

Per quel che riguarda la Valle d'Aosta, in accordo con la legislazione europea, le minoranze franco-provenzale (radice francofona) e walser (radice germanofona) sono tutelate dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482, Art. 2:

*“In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.”*

### *Esito di passate azioni a tutela*

Rispetto ai messaggi<sup>2</sup> concreti lanciati CoReCom della Valle d'Aosta già In occasione della III° Assise Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni avvenuta a Roma il 13 dicembre 2007, vi sono stati alcuni modesti ma importanti risultati:

-la programmazione dello spazio radiofonico regionale è passato da Radiodue a Radiouno che è la stessa rete che trasmette la “Voix de la Vallée”, pertanto si ovvia in tal modo ai

danni dovuti ad una evidente pre-esistente dispersione di ascolto.

-per la TV Digitale, rispetto ai due Multiplex (bouquet) a carattere regionale proposti, l'AGCOM ne ha concesso alla Regione uno solo. Ciò significa che alla scadenza della Convenzione con la Rai i programmi FR2 e Suisse Romande non saranno più, in linea di principio, ospitati sugli attuali Multiplex RAI, pertanto dovranno passare sull'unico Multiplex regionale concesso, il quale, com'è noto, può ospitare solamente cinque programmi in totale. Se due di questi saranno già occupati dai due programmi sopra menzionati, restano gli spazi soltanto per tre programmi, situazione ben lontana da quanto auspicato e richiesto dalle principali associazioni culturali, interpellate dal CoReCom sul territorio regionale.

#### *Azioni di tutela proposte dal CoReCom per il DT*

Nel ricordare che il CoReCom ha, tra le funzioni proprie, l'obbligo di tutela delle minoranze culturali e linguistiche, questo Comitato si sente in obbligo di reiterare la richiesta per un secondo Multiplex a carattere regionale.

La proposta punta sulla qualità nell'offerta di programmi, tenendo conto delle peculiarità regionali di ordine culturale e linguistico, sentite appunto le richieste dei gruppi sociali, delle associazioni culturali, e della necessità di fornire un servizio pubblico, stabile, di riferimento rispetto ad una caotica e aleatoria programmazione di "assalto" da parte di certi operatori privati.

Come indicazione a livello progettuale, occorre curare con gli impianti ripetitori, la copertura anche delle frazioni più isolate,

in modo da limitare lo spopolamento della montagna, in funzione anche dell'economia e del turismo oltre che della cultura.

Ai fini dell'estensione indicata, grazie alla schermatura di cui gode la Valle d'Aosta, non esiste problema di compatibilità elettromagnetica (interferenze) con le regioni e stati vicini (Piemonte, Francia e Svizzera).

Nell'interesse regionale resta confermata la proposta di un programma "RaiTre bis". Detto programma potrebbe essere inteso come canale di servizio per la collettività valdostana e per le sue istituzioni, consentendo, senza interrompere la programmazione nazionale, la messa in onda di eventi locali (si pensi, a puro titolo esemplificativo, alla fiera di S. Orso o ad altre manifestazioni suscettibili di avvicinare pubblico e privato come il Consiglio regionale).

Tenendo conto degli attuali sviluppi delle telecomunicazioni, nell'allocazione dei programmi del Servizio Pubblico, uno spazio deve essere previsto, nei progetti, per l'accesso interattivo con Internet.

#### *Altre azioni di tutela*

Con riferimento al Contratto di Servizio Rai-Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare necessaria, da parte dell'Amministrazione, una maggiore attenzione circa le trasmissioni bilingui (radiofoniche e televisive)<sup>3</sup>. Si ripropone infine la problematica del computo delle ore delle trasmissioni in patois franco-provenzale e Walser affinché siano computate alla stessa stregua del francese.

### *Conclusioni*

La “risposta” alla tutela delle minoranze linguistiche in Valle d’Aosta, con l’avvento del digitale terrestre (da aprile 2007), appare, allo stato attuale, stazionaria rispetto al passato: nessun programma francofono o germanofono è stato aggiunto rispetto ai citati FR2 e SSR.

A livello di assestamento della digitalizzazione in Valle d’Aosta, l’Autorità amministrativa dovrebbe fungere, attraverso i propri organi progettuali, da elemento “regolatore” nell’occupazione dei canali, similmente alla fase di pianificazione digitale, allo scopo di mitigare gli “attacchi alla diligenza” che creano confusione e non migliorano certo l’offerta di qualità.

Occorre dunque fare delle scelte e dare delle priorità in funzione di quanto espresso in questa relazione e anche delle attese del pubblico. Per questo motivo il CoReCom della Valle d’Aosta, facendo proprie le istanze del territorio, sostiene, nell’interesse pubblico, la presente proposta e chiede agli organismi deputati a qualsiasi titolo di tenerne conto nei progetti, nel rispetto anche delle norme in vigore.

Nell’ambito della funzione istituzionale di consulenza nei confronti della Regione, il Comitato a fronte di queste tematiche, offre la massima disponibilità per una fattiva e concreta collaborazione.

*Note:*

1. Cfr. Legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"

2. Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 15 aprile 2008

3. Cfr. Parere 2009 consuntivo programmazione Rai 3 VdA



❖ *Progetto “Educazione ai Mass Media” - Istituzioni scolastiche*

Si è concluso in data 4 agosto 2009, con una relazione finale dello studente, lo stage di formazione presso la sede del CoReCom, per uno studente del Liceo Artistico in materia di Comunicazione e Mass Media. Il corso, sviluppato sulla base di un programma di attività predisposto dalla struttura operativa del Comitato, ha avuto inizio in data 6 luglio ed è stato realizzato con il contributo dei componenti Albino Impérial, Roberto Mirteto e dal Responsabile della struttura Francesco Ciavattone.

A questo proposito si segnala che nel mese di dicembre 2009 è entrata in vigore la Raccomandazione della Commissione europea 6464/C/2009 concernente: “Alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale per un’industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva”.

Dietro questo titolo sicuramente complesso nella sua formulazione vi sono richieste di impegni assolutamente condivisibili in particolare nella parte I dove la Commissione raccomanda agli Stati membri, in cooperazione con le autorità incaricate dei servizi audiovisivi e di regolamentazione della comunicazione elettronica e di protezione dei dati:

<<1) di aprire un dibattito con conferenze e ad altri eventi pubblici, sull’inserimento della *media literacy* nel curriculum scolastico per l’istruzione obbligatoria e, come parte della fornitura di competenze chiave per l’apprendimento permanente, secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa competenze chiave per l'apprendimento permanente;

2) di sensibilizzare attraverso corsi di formazione, giornate informative e la distribuzione di kit d'informazione sui rischi connessi con il trattamento dei dati personali attraverso l'informazione e le reti di comunicazione ed educare gli utenti, soprattutto i giovani, genitori e insegnanti, in questo campo;>>.

Proprio in questo ambito, Il CoReCom della Valle d'Aosta, nel quadro del 4° Convegno Nazionale ed Europeo in materia di Media Education "Medi@tando", tenutosi il 20 ottobre 2009 a Bellaria, ha contribuito alla discussione generale dell'assemblea plenaria con la relazione: "Le politiche pubbliche nell'ambito della tutela dei minori - I progetti del CoReCom Valle d'Aosta".

Il CoReCom, ferme restando le necessarie disponibilità di personale, intende proseguire queste iniziative di formazione, da tempo avviate nei confronti delle istituzioni scolastiche regionali, per una migliore conoscenza tra i giovani dei mass media e del ruolo della comunicazione nella società moderna con l'obiettivo di stimolare gli studenti al confronto su argomenti che raramente sono materia di studio o di confronto come la comunicazione dei giornali e di quella visiva nelle varie forme.

## **CAPITOLO 5: CRONOLOGIA 2009**

*Nota: per la descrizione dell'attività svolta si è preferito optare per un'elencazione cronologica dei principali argomenti e delle problematiche affrontate dal CoReCom nel corso delle riunioni effettuate nell'anno 2009.*

### **14 GENNAIO 2009:**

- ❖ Legge regionale n. 3/1993 - art. 54 septies - Obblighi di comunicazione;
- ❖ Richiesta di parere da parte del Presidente della Regione sul piano annuale 2009 concernente le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico;
- ❖ Realizzazione attività previste dal Programma 2009;

### **19 FEBBRAIO 2009:**

- ❖ Esame istruttoria segnalazione di violazioni da parte di un'emittente locale alla delibera Agcom 23/07/CSP;
- ❖ Relazione annuale 2008;
- ❖ Realizzazione attività previste dal Programma 2009;

### **14 MAGGIO 2009:**

- ❖ Relazione del Componente delegato su alcune problematiche in materia di par condicio;
- ❖ Situazione organico CoReCom;
- ❖ Pianificazione prossimi incontri istituzionali;

- ❖ Esame delle proposte di acquisto concernenti attrezzatura per il CoReCom;

18 GIUGNO 2009:

- ❖ Realizzazione attività programma 2009;
- ❖ Nuova organizzazione degli uffici dal 1° luglio 2009;
- ❖ Pianificazione prossimi incontri istituzionali;

16 LUGLIO 2009:

- ❖ Esame istruttoria canale dtt "Consvda";
- ❖ Realizzazione attività programma 2009;
- ❖ Definizione criteri di istruttoria contributi emittenti locali 2009 ex dm. 292/2004;

12 AGOSTO 2009:

- ❖ Deliberazione n. 2/2009: graduatoria contributi Emittenti locali ex D.M. n. 292/2004;
- ❖ Approvazione programma di attività 2010;

29 SETTEMBRE 2009:

- ❖ Esame della bozza dell'accordo di cooperazione tra l'Università della Valle d'Aosta - Facoltà di Scienze della Formazione e il CoReCom Valle d'Aosta;
- ❖ Conferenza "L'Altra Comunicazione - La comunicazione scientifica";
- ❖ Esame del disegno di legge regionale n. 6: Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento,

pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)) trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale in data 9.09.2009;

- ❖ Illustrazione piano di monitoraggio sul pluralismo politico ex art. 18 l.r. n. 11/2008;

27 OTTOBRE 2009:

- ❖ Relazione del Vice Presidente sulla partecipazione di una delegazione del CoReCom al 4° Convegno Nazionale e Europeo Media Education;
- ❖ Approvazione dell'accordo di collaborazione tra il CoReCom e l'Università della Valle d'Aosta - Facoltà di Scienze della Formazione;
- ❖ Programma "Educazione ai Mass Media" - Anno scolastico 2009/2010;
- ❖ Conferenza "L'Altra Comunicazione - La comunicazione scientifica" - Aosta 3 dicembre 2009;

24 NOVEMBRE 2009:

- ❖ Conferenza "L'Altra Comunicazione - Raccontare la scienza" - Aosta 3 dicembre 2009;
- ❖ Esame della documentazione per la realizzazione di servizi di broadcasting da parte del Consiglio regionale.

## **CAPITOLO 5: ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**

---

*NADIA BIASIOL - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA*

---

Questa sezione è dedicata alle iniziative di diffusione ed approfondimento di alcune tematiche che caratterizzano in modo particolare la cultura dell'informazione e della comunicazione.

**CICLO DI CONFERENZE: "L'ALTRA COMUNICAZIONE"**

**"RACCONTARE LA SCIENZA"**

**Relatore: PIERGIORGIO ODIFREDDI**

**GIOVEDI' 3 DICEMBRE 2009**

**SALONE DELLE MANIFESTAZIONI DI PALAZZO REGIONALE**

Il Comitato Regionale delle Comunicazioni, nell'ormai consueto appuntamento annuale con il prestigioso ciclo di conferenze dedicate al tema de "L'Altra Comunicazione", iniziativa nata nel 2005, il cui intento è volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui molteplici mezzi di comunicazione diversi, ma non per questo meno apprezzati, di quelli con cui conviviamo quotidianamente, ha avuto l'onore di ospitare per una Conferenza dedicata alla Comunicazione scientifica il grande matematico italiano Piergiorgio Odifreddi.

Laureato in matematica con lode in Logica presso l'Università di Torino si è specializzato presso le Università dell'Illinois e della California. Ha ricoperto l'incarico di Professore Associato presso l'Università di Torino oltre che Visiting Professor presso le Università di Cornell, Novosibirsk, Melbourne, Pechino e Nanchino.

Collaboratore di numerosi quotidiani e periodici quali, per citarne solo alcuni, "la Stampa", "Newton", "L'Espresso", "Le Scienze", da una decina d'anni ha anche iniziato una nutrita produzione letteraria di grande successo, con saggi di vario genere che spaziano dalla matematica, alla cultura umanistica, alla filosofia.

Nel 2005, per i meriti acquisiti nel corso della sua attività professionale e divulgativa è stato nominato dal Presidente della Repubblica Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Odifreddi è anche un abile intervistatore: alcuni suoi incontri sono raccolti nel libro "Incontri con menti straordinarie: Interviste a cinquanta menti di prim'ordine".

La giornata divulgativa del Prof. Odifreddi è iniziata la mattina di giovedì 3 dicembre 2009 presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta dove, nell'ottica di un accordo di collaborazione fra la stessa Università e il CoReCom, l'illustre matematico, nell'Aula Magna dell'Ateneo e in collegamento con un'altra sala dell'Università, ha tenuto una *lectio magistralis*, dedicata ai docenti e agli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione e ad alcune classi delle scuole medie superiori.

Con la sua verve, la sua dialettica e la sua logica il Prof. Odifreddi ha coinvolto il pubblico degli studenti parlando soprattutto di come spiegare la matematica, di come far amare la matematica, offrendo una soluzione logica, eppure mai perseguita: "La matematica è dietro a tutto, alla filosofia, alla letteratura come all'arte. Basta saperle far convivere. Si può parlare della vita dei matematici, dei teoremi ancora insoluti o di quelli risolti da non molto come quello di Fermat che è durato 350 anni. Si può insegnare la storia della matematica, affascinante. E dei suoi legami con la filosofia, dai greci ad oggi".

Tematiche che ha ripreso la sera del 3 dicembre nel salone super gremito del Palazzo regionale e della saletta attigua, con oltre cento persone che non sono riuscite ad entrare per ascoltare l'interessantissima conferenza che si è protratta oltre le undici di sera.

Dopo una breve ma esauriente introduzione del Presidente del CoReCom, avv. Corrado Bellora che, prima di presentare al pubblico presente in sala il Prof Odifreddi, ha illustrato quali sono i compiti e le finalità del Comitato da lui presieduto, ha preso la parola il grande matematico che ha inchiodato e incantato la platea per oltre due ore.

Con l'arguzia e l'ironia che lo contraddistinguono il matematico "impertinente" ha "Raccontato la scienza", tema della serata, confrontando scrittori e filosofi con ragionamenti logici e teoremi matematici.

Ha raccontato di aver iniziato a scrivere sui giornali, insistendo molto per avere uno spazio nelle pagine culturali, perché gli sembrava che non si parlasse abbastanza di scienza



rispetto alle materie umanistiche, cercando di ragionare su un ponte che non c'è ma che lui vorrebbe che si creasse, quello tra cultura umanistica e scientifica.

Odifreddi non dissacra, argomenta, sempre con la sua logica ferrea che lo ha portato a studiare Platone e Aristotele per dedicarsi poi al confronto di teorie filosofiche con le forme di logica.

Al termine della conferenza il Professore ha intrattenuto gli spettatori rispondendo alle numerose domande del pubblico presente in sala che ha avuto così la possibilità di interloquire con un personaggio illustre, carismatico ma anche vivace e spiritoso.

Sia la mattinata dedicata agli studenti sia la serata dedicata ai suoi estimatori hanno avuto un grandissimo riscontro di critica e di pubblico, confermando il grande interesse per questo ciclo di conferenze che ha già avuto come grandi protagonisti delle edizioni passate Alfredo Castelli per il fumetto, Vittorio Sgarbi per l'arte, Mogol per la musica , Luca Barbareschi per il teatro e Michele Placido per il cinema.



CICLO DI CONFERENZE

**L'ALTRA COMUNICAZIONE  
LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA**



Piergiorgio Odifreddi

# Raccontare la scienza

**Aosta**

**Giovedì 3 dicembre 2009**

**ore 21.00**

**Salone delle Manifestazioni  
di Palazzo regionale**

**INGRESSO LIBERO**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DELLA VALLE  
D'AOSTA

[www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it)

[info@corecomvda.it](mailto:info@corecomvda.it)

grafica: Dany TROCENNA PELLANDI - AOSTA

## **CAPITOLO 6: STRUTTURA OPERATIVA DEL CORECOM**

---

*SILVIO TRIONE - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA*

---

In relazione al delicato ed insoluto problema del personale, ripetutamente evidenziato nel corso di questi anni, si ribadisce l'assoluta attualità della questione e la persistenza della inadeguatezza dell'organico in forza, soprattutto in riferimento alle potenzialità ed agli obiettivi di questo Comitato.

A tale proposito si segnala che nel corso del 2009 sono stati istituiti, con ottimi risultati, lo Sportello conciliazioni e l'Unità di Vigilanza e Monitoraggio al fine di ottemperare alle funzioni proprie oltre che al dettato dell'articolo 8 della l.r. n. 11/2008; il tutto con personale a tempo determinato in scadenza al 31.03.2010.

Ora, per l'ennesima volta, dato l'attuale meccanismo delle riassunzioni di unità a tempo determinato, non vi è alcuna certezza che il personale in scadenza possa essere riconfermato al fine di dare continuità al lavoro svolto con professionalità e competenza in materie che non hanno riscontro in altri settori della pubblica amministrazione.

Si ribadisce che tale situazione - purtroppo, in atto da tempo - ha una pesante ricaduta negativa sulla continuità e funzionalità del CoReCom in quanto le uniche due persone a tempo indeterminato attualmente in organico e, in particolare, il Responsabile della struttura operativa, devono, sostanzialmente ogni nove mesi, riprendere un percorso di

formazione del nuovo personale a discapito, appunto, della continuità delle funzioni da svolgere.

Alla data di scadenza del 31 marzo p.v., delle tre unità a tempo determinato attualmente in organico, nell'incertezza dei tempi di assunzione del nuovo personale e dell'attività formativa necessaria, si incrociano il tentativo obbligatorio di conciliazione, il monitoraggio tradizionale, il periodo di *par condicio* relativo alle imminenti elezioni amministrative e le altre funzioni proprie di competenza del Comitato.

Appare, quindi, palese come il CoReCom abbia necessità, proprio per la particolarità delle sue funzioni, di dipendenti a tempo indeterminato, in modo che essi possano essere adeguatamente formati, anche attraverso la partecipazione a corsi e seminari, con riferimento alle particolari professionalità richieste in materia di conciliazioni, monitoraggio e telecomunicazioni.

Nel richiamare, quindi, le numerose segnalazioni verbali e scritte relative alla necessità di integrare l'organico del CoReCom con almeno n. 1 unità di personale C2 a tempo indeterminato, si rammenta che, nonostante le assicurazioni più volte giunte nel corso del 2009, a tutt'oggi non è stata formulata alcuna soluzione concreta.

In questa ininterrotta e consolidata situazione di emergenza, tale integrazione assolverebbe a quell'esigenza minima di aumento del personale in pianta stabile quanto meno in un'ottica di ausilio all'esercizio continuo delle funzioni proprie permettendo quindi una gestione più razionale del turnover riguardante le unità a tempo determinato necessarie.

Resta da sottolineare l'intento di questo Comitato volto a svolgere appieno e con profondo senso di responsabilità le delicate funzioni che la legge e le deleghe dell'Autorità gli attribuiscono, nella piena autonomia garantitagli dalla sua legge istitutiva e nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali.

**CAPITOLO 7: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N.  
26**

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni ( CoReCom). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

*Testo vigente*

Art. 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni ( CoReCom) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle

funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

### Art. 3

#### (Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro Componenti. I cinque Componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei Componenti.

3. Gli altri Componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.

4. I Componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai Componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due Componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri Componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).



#### Art. 4

##### (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) Presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, Presidente di comunità montana;

e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

#### Art. 5

##### (Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri Componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede

all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

#### Art. 6

##### (Dimissioni)

1. Le dimissioni del Presidente e dei Componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. I Componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

#### Art. 7

##### (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

#### Art. 8

##### (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:
  - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
  - c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

## Art. 9

### (Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi Componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli Componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

3. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei Componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

## Art. 10

### (Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai Componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

a bis) per il Vice-Presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i Componenti, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai Componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai Componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

#### Art. 11

##### (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

#### Art. 12

##### (Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6,

lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

#### Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato



dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

- 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);
- 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);
- c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
  - 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);
  - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);
  - 3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);
  - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);
  - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
  - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);
  - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
  - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

#### Art. 14

##### (Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

#### Art. 15

##### (Collaborazione con gli enti locali)

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

#### Art. 16

##### (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante

apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figurì la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

*(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)*

*(1)*

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

## Art. 22

### (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del CoReCom", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

- quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del CoReCom", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

- quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.



3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.

